

SUOLO, BENI AMBIENTALI, PAESAGGIO

Lezioni e conversazioni *(seconda edizione; seconda parte)*

Sei incontri orientati al coordinamento nazionale per la tutela del paesaggio e dell'ambiente in genere (art. 9, Costituzione): "Gruppo Zanzotto"

Introduzione ai temi di ogni incontro: MAURIZIO MALO, Dipartimento SPGI, Università di Padova

Martedì 20 maggio 2025, ore 17:30-19:30

Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio 45, Padova

Gruppi e azioni per la tutela del patrimonio culturale e per l'educazione alla cultura umanistica

ANNA SOATTO


Avvocato e Presidente dell'Associazione «Padova e il suo territorio»

GIORGIO RONCONI

Professore di letteratura italiana, Università di Padova; e membro del Consiglio direttivo dell'Associazione «Padova e il suo territorio»

PAOLO FRANCESCHETTI

Giurista e storico dell'arte, collaboratore della Rivista «Padova e il suo territorio»



La Costituzione, come riformata nel 2001, incoraggia l'esercizio di compiti pubblici ad opera di privati (capaci e organizzati, s'intende): «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (art. 118, c. 4, Cost.). Le associazioni, i comitati, i movimenti, i gruppi con finalità e azioni di tutela e ripristino ambientale; di promozione e valorizzazione dei beni ambientali; di conservazione e conoscenza del patrimonio culturale; di educazione alla storia, all'arte e al paesaggio, sono numerosi e assai affidabili. Le istituzioni politiche potrebbero tenere in maggiore considerazione le organizzazioni private, per l'esercizio di compiti pubblici che riguardano l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Si ha la sensazione che le istituzioni guardino invece quasi con insofferenza e diffidenza tali organizzazioni private (in quanto considerate come «freno» rispetto alla realizzazione di attività esibite come indispensabili, per pretese esigenze del tempo presente). Implicita conferma dello «sfavore» o «inadeguato favore» verso le organizzazioni private, sembra aversi dalla legislazione in quanto essa non le contempla, né come soggetti legittimati ad avviare il procedimento di dichiarazione di un bene come bene paesaggistico (cfr. art. 138, codice dei beni culturali e del paesaggio); né come soggetti legittimati ad esercitare l'azione civile per il risarcimento del danno ambientale come «danno alla comunità» (cfr. art. 311, codice dell'ambiente). Eppure, si avverte la necessità di incrementare l'apporto collaborativo dei privati «non profit», nei sofferenti settori della protezione dell'ambiente e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. (M.M.)

Coordinamento organizzativo e informazioni: **ANDREA GAVIN**, andrea.gavin84@gmail.com

Con il patrocinio di:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Spigi

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI